



**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Il Governo degli Stati Uniti Messicani ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati "le Parti";

CONSAPEVOLI che l'industria e l'arte cinematografica contribuiscono a rafforzare le relazioni culturali tra i popoli, quali la reciproca conoscenza e l'amicizia;

NELL'IMPEGNO di sviluppare l'industria cinematografica nei rispettivi territori;

DESIDEROSI di consolidare la cooperazione cinematografica tra i rispettivi Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Obiettivo

Il presente Accordo intende fornire il quadro giuridico basilare affinché le Parti possano cooperare allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche.

ARTICOLO II

Autorità Competenti

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità competenti di entrambe le Parti sono:



- per il Governo degli Stati Uniti Messicani, l'Istituto Messicano di Cinematografia
- per il Governo della Repubblica Italiana, la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

2. Le Autorità competenti si comunicheranno ogni informazione riguardante le coproduzioni cinematografiche.

3. Le Autorità competenti non sono responsabili degli obblighi assunti da persone fisiche e giuridiche terze ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO III

Disposizioni Generali

1. Ai fini del presente Accordo, per "coproduzione cinematografica" si intende un progetto cinematografico di qualsiasi durata, inclusi l'animazione ed il documentario, realizzato congiuntamente da produttori italiani e messicani, su ogni tipo di supporto e per la sua utilizzazione attraverso qualsiasi forma, attuale ovvero futura. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica vengono automaticamente incluse nel presente Accordo.

2. Le coproduzioni cinematografiche vengono considerate quali opere nazionali da entrambe le Parti e beneficiano di pieno diritto dei vantaggi derivanti dalle disposizioni in vigore negli Stati Uniti Messicani e nella Repubblica Italiana. Tali benefici vengono acquisiti unicamente dal coproduttore del Paese che li concede.

3. La realizzazione di una coproduzione cinematografica deve ottenere l'approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti.

4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da produttori italiani e messicani che abbiano idonei requisiti organizzativi e finanziari riconosciuti dalle Autorità competenti delle Parti.



5. Per “coproduttore” s’intende una o più imprese di produzione cinematografica o produttori, così come definisce la rispettiva normativa delle Parti, legati da un contratto di coproduzione cinematografica.

6. La procedura relativa all’applicazione della coproduzione cinematografica è regolata dalle norme contenute nell’Allegato al presente Accordo.

ARTICOLO IV

Condizioni Particolari delle Coproduzioni Cinematografiche

Le coproduzioni cinematografiche, ai sensi del presente Accordo, devono essere conformi alle seguenti condizioni:

1. Per ciascuna coproduzione cinematografica, la proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori può variare dal 20% (venti per cento) all’80% (ottanta per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
2. Nel caso in cui i coproduttori siano costituiti da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa può essere del 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
3. Il coproduttore minoritario deve corrispondere il saldo del proprio apporto finanziario entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del materiale necessario alla realizzazione della versione destinata al Paese minoritario. L’inadempimento di tale obbligo da parte del coproduttore minoritario comporta la decadenza della coproduzione cinematografica fatte salve le condizioni che permettono di concedere la nazionalità al Paese maggioritario.
4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da registi, tecnici ed artisti di nazionalità messicana e italiana o residenti permanenti negli Stati Uniti Messicani o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana, in conformità alle rispettive legislazioni in materia. Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, le coproduzioni cinematografiche possono anche essere realizzate da registi, tecnici ed artisti cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea.



5. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione di personale tecnico e artistico di nazionalità differenti da quelle menzionate nel precedente comma "4" può essere ammessa solo eccezionalmente, previa intesa tra le Autorità competenti delle Parti.
6. Le coproduzioni cinematografiche devono conseguire un equilibrio generale nella partecipazione artistica, negli apporti finanziari nonché nei mezzi tecnici, studi e laboratori. La Commissione Mista, prevista all'Articolo XII del presente Accordo, esamina la sussistenza di tale equilibrio e, nel caso non venisse riscontrato, determina le misure ritenute necessarie per il suo conseguimento.

ARTICOLO V

Riprese

1. Le coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa all'interno di uno dei due Paesi.

2. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione cinematografica, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione cinematografica lo rendano necessario.

ARTICOLO VI

Comproprietà

1. La partecipazione ad una coproduzione cinematografica determina la comproprietà dei relativi diritti patrimoniali come pure dei negativi o di qualsiasi supporto materiale, compreso il digitale, con cui viene realizzato il master originale.

2. Gli elementi materiali devono essere depositati, a nome di entrambi i coproduttori, in un laboratorio scelto di comune accordo, situato nel territorio appartenente ad una delle Parti, con accesso irrevocabile per entrambi i coproduttori ai fini dello svolgimento del lavoro necessario.



3. I titoli di testa o di coda, le presentazioni ed il materiale promozionale delle coproduzioni cinematografiche devono riportare l'esplicita menzione di "coproduzione cinematografica messico-italiana" o "italo-messicana".

ARTICOLO VII

Proventi

1. La ripartizione dei proventi deve essere proporzionale agli apporti finanziari totali dei coproduttori.

2. La ripartizione può effettuarsi o con assegnazione proporzionale dei proventi o secondo la ripartizione geografica dei territori di sfruttamento oppure attraverso una combinazione dei due sistemi. Nel secondo caso bisogna tener conto della differenza di grandezza che potrebbe esservi tra i mercati dei due Paesi.

3. La ripartizione dei mercati e degli introiti deve essere sottoposta all'approvazione delle Autorità competenti delle Parti.

4. L'esportazione delle coproduzioni cinematografiche compete al coproduttore maggioritario a meno che nel Contratto di coproduzione cinematografica si stabilisca diversamente.

ARTICOLO VIII

Lingue

Ogni coproduzione cinematografica deve comportare, almeno, la versione nelle lingue italiana e spagnola.

ARTICOLO IX

Festival Cinematografici

1. La presentazione ai festival cinematografici delle coproduzioni cinematografiche compete al Paese al quale corrisponde la nazionalità del coproduttore maggioritario, se non diversamente pattuito, previa approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti.



2. Nel caso di coproduzioni cinematografiche con partecipazione paritaria, la presentazione compete al Paese di nazionalità del regista.

ARTICOLO X

Coproduzioni Cinematografiche Multilaterali

1. Le Parti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche tra produttori italiani e messicani e produttori di uno o più Paesi con cui una o entrambe le Parti abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica, purché non in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali.

2. I requisiti volti ad ottenere l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche multilaterali vengono analizzati caso per caso dalle Autorità competenti delle Parti.

3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, la quota minoritaria finanziaria non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e la quota maggioritaria non può essere superiore al 70% (settanta per cento) del costo totale della coproduzione. Se un coproduttore è costituito da più imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

ARTICOLO XI

Facilitazione di Circolazione ed Importazione

1. Al personale tecnico-artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche, le Parti concedono ogni facilitazione per l'entrata ed il soggiorno nel proprio territorio nonché per l'uscita dal territorio stesso.

2. Le Parti permettono, in conformità con la propria legislazione nazionale, l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica necessaria per la realizzazione e per lo sfruttamento delle coproduzioni cinematografiche.



ARTICOLO XII

Commissione Mista

1. Le Parti istituiscono, entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, una Commissione Mista composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, anche di esperti nel settore cinematografico.

2. La Commissione Mista ha il compito di vigilare sull'applicazione del presente Accordo, esaminando eventuali proposte di modifica da apportare all'Accordo stesso. La Commissione si riunisce con cadenza almeno biennale, alternativamente negli Stati Uniti Messicani e nella Repubblica Italiana o in un altro Paese, scelto congiuntamente dalle Parti. Sessioni straordinarie della Commissione Mista possono essere indette su richiesta delle Autorità competenti delle Parti, nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella legislazione che disciplina l'industria cinematografica in una o nell'altra Parte o nel caso si verificano delle difficoltà nell'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO XIII

Risoluzione delle Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo viene risolta dalle Autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO XIV

Obblighi delle Parti

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal Diritto Internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dalla normativa dell'Unione Europea.



ARTICOLO XV
Disposizioni Finali

1. Il presente Accordo entra in vigore al trentesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima delle comunicazioni con cui le Parti si notificano, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne a tal fine previste.

2. Il presente Accordo ha validità quinquennale ed è rinnovabile tacitamente per analoghi periodi, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche almeno sei (6) mesi prima del termine del periodo in vigore. La risoluzione del presente Accordo non pregiudica la conclusione delle coproduzioni cinematografiche in stato di avanzamento ed i benefici che ne conseguono.

3. L'Allegato al presente Accordo costituisce parte integrante dello stesso. Il presente Accordo e l'Allegato possono essere modificati per reciproca approvazione. Gli emendamenti entrano in vigore in conformità con quanto previsto dal comma 1 del presente Articolo.


FATTO a Roma, Italia, il diciassette di ottobre del duemila diciassette, in due originali, ciascuno nelle lingue spagnola e italiana; entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DEGLI STATI
UNITI MESSICANI**

Juan José Guerra Abud
Ambasciatore degli Stati Uniti
Messicani presso la Repubblica
Italiana

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

Dorina Bianchi
Sottosegretario di Stato al Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo



ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO III – COMMA 6

Le istanze di ammissione per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche devono essere depositate presso le Autorità competenti almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese del film o dell'animazione principale.

Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti, redatti nella lingua rispettiva di ciascun Paese:

1. Il trattamento dettagliato dell'opera da realizzare.
2. Un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico sia stata legalmente acquisita in conformità alle legislazioni di ogni Parte o, in mancanza, un'opzione valida in merito all'opera originale.
3. Il Contratto di coproduzione cinematografica concluso (un esemplare firmato e siglato, in duplice copia) con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti.

Il Contratto di coproduzione cinematografica deve precisare:

- a) il titolo e la sinossi della coproduzione cinematografica;
- b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
- c) il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia in caso di sostituzione);
- d) il budget della coproduzione;
- e) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
- f) la ripartizione dei proventi e dei mercati;
- g) l'impegno dei coproduttori a partecipare alle eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo della coproduzione cinematografica, in proporzione ai rispettivi apporti;



- h) una clausola che preveda che l'ammissione ad una coproduzione cinematografica non impegni le Autorità competenti delle Parti a rilasciare l'assenso per la proiezione in pubblico;
 - i) una clausola che regoli le condizioni finanziarie tra i contraenti nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altra Parte dovessero negare l'ammissione ai benefici di cui all'Articolo III – comma 2 del presente Accordo, dopo aver esaminato la documentazione completa;
 - j) una clausola che prescriva le misure da adottare qualora le Autorità competenti delle Parti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica nell'uno o nell'altro territorio dei due Paesi ;
 - k) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di produzione e di tutti i rischi per il materiale originale di produzione;
 - l) le modalità da seguire ai fini della distribuzione di premi, riconoscimenti e vantaggi finanziari concessi alla coproduzione cinematografica;
 - m) la data approssimativa dell'inizio delle riprese o dell'animazione.
4. Il piano finanziario.
 5. L'elenco degli elementi tecnico-artistici, con l'indicazione delle nazionalità del personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori.
 6. Il piano di lavorazione.

Le Autorità competenti delle Parti possono richiedere precisazioni e documenti complementari ritenuti necessari.

La sceneggiatura ed i dialoghi delle coproduzioni cinematografiche vanno trasmessi alle Autorità competenti delle Parti prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione.



Modifiche contrattuali possono essere apportate al Contratto di coproduzione cinematografica depositato presso le Autorità competenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle Parti prima che venga terminata la coproduzione cinematografica.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti di entrambe le Parti.

Le Autorità competenti delle Parti si informano reciprocamente in merito alle decisioni assunte sui progetti presentati, allegando una copia della documentazione. L'Autorità competente relativa al coproduttore maggioritario comunica per prima il proprio parere all'Autorità competente del coproduttore minoritario.